**Patti parasociali - GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI ECOLOGICI CASERTANI S.p.A." in forma abbreviata "GISEC S.P.A.**

# *PATTI PARASOCIALI TRA I SOCI DI GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI ECOLOGICI CASERTANI S.p.A." in forma abbreviata "GISEC S.P.A.PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO EX ART.2, COMMA1, LETT. D), D. LGS. N. 175/2016*

Nel giorno e nel luogo dell'ultima sottoscrizione apposta in calce ai presenti Patti, i soggetti di seguito indicati intervengono alla sottoscrizione dei presenti Patti Parasociali nella loro qualità di Soci di GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI ECOLOGICI CASERTANI S.p.A." in forma abbreviata "GISEC S.P.A. con sede in Caserta alla Via Fulvio Renella n. 98 c/o Villa Vitrone, iscritta al Registro delle Imprese di Caserta, C.F. 03550730612, n. R.E.A.

Comune di xxxxxxxxx, rappresentato da xxxxxxxx in qualità di SINDACO, autorizzato alla stipula in forza di deliberazione n. xxxx del xxxxxx/2023;

Comune di xxxxxxxxx, rappresentato da xxxxxxxx in qualità di SINDACO, autorizzato alla stipula in forza di deliberazione n. xxxx del xxxxxx/2023;

eccetera

in seguito anche "Enti Soci" o genericamente "Soci”

*PREMESSO*

• che GISEC S.P.A. è una società a totale partecipazione pubblica, affidataria in house providing di servizi di interesse generale strettamente necessari per le finalità istituzionali degli Enti Soci;

• che il Capitale sociale di GISEC S.P.A. è attualmente pari a Euro 1.000.000,00 (unmilione00), diviso in n. 10.000 azioni del valore nominale di € 100,00 così ripartito:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMUNI | Residenti | Quota Singolo Abitante | Quota nominale in Euro |
| Ailano | 1.198 | 0,260906433 | 312,57 |
| Alife | 7.376 | 0,260906433 | 1.924,45 |
| Alvignano | 4.507 | 0,260906433 | 1.175,91 |
| Arienzo | 5.307 | 0,260906433 | 1.384,63 |
| Aversa | 49.612 | 0,260906433 | 12.944,09 |
| Baia e Latina | 2.006 | 0,260906433 | 523,38 |
| Bellona | 5.988 | 0,260906433 | 1.562,31 |
| Caianello | 1.752 | 0,260906433 | 457,11 |
| Caiazzo | 5.205 | 0,260906433 | 1.358,02 |
| Calvi risorta | 5.469 | 0,260906433 | 1.426,90 |
| Camigliano | 1.993 | 0,260906433 | 519,99 |
| Cancello e Arnone | 5.559 | 0,260906433 | 1.450,38 |
| Capodrise | 10.007 | 0,260906433 | 2.610,89 |
| Capriati al Volturno | 1.440 | 0,260906433 | 375,71 |
| Capua | 17.609 | 0,260906433 | 4.594,30 |
| Carinaro | 7.094 | 0,260906433 | 1.850,87 |
| Carinola | 7.154 | 0,260906433 | 1.866,52 |
| Casagiove | 13.013 | 0,260906433 | 3.395,18 |
| Casal di Principe | 21.298 | 0,260906433 | 5.556,79 |
| Casaluce | 9.587 | 0,260906433 | 2.501,31 |
| Casapesenna | 6.883 | 0,260906433 | 1.795,82 |
| Casapulla | 8.253 | 0,260906433 | 2.153,26 |
| Caserta | 72.805 | 0,260906433 | 18.995,29 |
| Castel Campagnano | 1.458 | 0,260906433 | 380,40 |
| Castel di sasso | 1.051 | 0,260906433 | 274,21 |
| Castel Morrone | 3.587 | 0,260906433 | 935,87 |
| Castel Volturno | 28.436 | 0,260906433 | 7.419,14 |
| Castello del Matese | 1.398 | 0,260906433 | 364,75 |
| Cellole | 8.133 | 0,260906433 | 2.121,95 |
| Cervino | 4.740 | 0,260906433 | 1.236,70 |
| Cesa | 9.571 | 0,260906433 | 2.497,14 |
| Ciorlano | 370 | 0,260906433 | 96,54 |
| Conca della Campania | 1.154 | 0,260906433 | 301,09 |
| Curti | 6.694 | 0,260906433 | 1.746,51 |
| Dragoni | 1.973 | 0,260906433 | 514,77 |
| Falciano del massico | 3.363 | 0,260906433 | 877,43 |
| Fontegreca | 754 | 0,260906433 | 196,72 |
| Formicola | 1.367 | 0,260906433 | 356,66 |
| Francolise | 4.640 | 0,260906433 | 1.210,61 |
| Frignano | 8.944 | 0,260906433 | 2.333,55 |
| Gallo Matese | 479 | 0,260906433 | 124,97 |
| Galluccio | 2.036 | 0,260906433 | 531,21 |
| Giano Vetusto | 638 | 0,260906433 | 166,46 |
| Gioia Sannitica | 3.289 | 0,260906433 | 858,12 |
| Grazzanise | 6.723 | 0,260906433 | 1.754,07 |
| Gricignano | 12.690 | 0,260906433 | 3.310,90 |
| Letino | 631 | 0,260906433 | 164,63 |
| Liberi | 1.083 | 0,260906433 | 282,56 |
| Lusciano | 16.040 | 0,260906433 | 4.184,94 |
| Macerata Campania | 10.057 | 0,260906433 | 2.623,94 |
| Maddaloni | 36.834 | 0,260906433 | 9.610,23 |
| Marcianise | 38.335 | 0,260906433 | 10.001,85 |
| Marzano Appio | 1.974 | 0,260906433 | 515,03 |
| Mign. Monte Lungo | 3.004 | 0,260906433 | 783,76 |
| Mondragone | 28.622 | 0,260906433 | 7.467,66 |
| Orta di Atella | 27.203 | 0,260906433 | 7.097,44 |
| Parete | 12.354 | 0,260906433 | 3.223,24 |
| Pastorano | 2.884 | 0,260906433 | 752,45 |
| Piana di Monte Verna | 2.066 | 0,260906433 | 539,03 |
| Piedimonte Matese | 10.158 | 0,260906433 | 2.650,29 |
| Pietramelara | 4.495 | 0,260906433 | 1.172,77 |
| Pietravairano | 2.830 | 0,260906433 | 738,37 |
| Pignataro Maggiore | 5.733 | 0,260906433 | 1.495,78 |
| Pontelatone | 1.525 | 0,260906433 | 397,88 |
| Portico di Caserta | 7.732 | 0,260906433 | 2.017,33 |
| Prata Sannita | 1.362 | 0,260906433 | 355,35 |
| Pratella | 1.408 | 0,260906433 | 367,36 |
| Presenzano | 1.619 | 0,260906433 | 422,41 |
| Raviscanina | 1.162 | 0,260906433 | 303,17 |
| Recale | 7.618 | 0,260906433 | 1.987,59 |
| Riardo | 2.238 | 0,260906433 | 583,91 |
| Rocca d'Evandro  | 3.023 | 0,260906433 | 788,72 |
| Roccamonfina | 3.174 | 0,260906433 | 828,12 |
| Roccaromana | 819 | 0,260906433 | 213,68 |
| Rocchetta e Croce | 447 | 0,260906433 | 116,63 |
| Ruviano | 1.705 | 0,260906433 | 444,85 |
| San Cipriano d'Aversa | 13.136 | 0,260906433 | 3.427,27 |
| San Felice a Cancello | 16.842 | 0,260906433 | 4.394,19 |
| San Gregorio Matese  | 872 | 0,260906433 | 227,51 |
| San Marcellino | 14.717 | 0,260906433 | 3.839,76 |
| S. Marco Evangelista  | 6.419 | 0,260906433 | 1.674,76 |
| San Nicola la Strada | 22.113 | 0,260906433 | 5.769,42 |
| San Pietro Infine | 838 | 0,260906433 | 218,64 |
| San Potito Sannitico | 1.965 | 0,260906433 | 512,68 |
| San Prisco | 12.110 | 0,260906433 | 3.159,58 |
| San Tammaro | 5.717 | 0,260906433 | 1.491,60 |
| Santa Maria a Vico | 14.277 | 0,260906433 | 3.724,96 |
| S.Maria Capua Vetere | 31.906 | 0,260906433 | 8.324,48 |
| Santa Maria la Fossa | 2.565 | 0,260906433 | 669,23 |
| Sant'Angelo Alife | 2.065 | 0,260906433 | 538,77 |
| Sant'Arpino | 14.986 | 0,260906433 | 3.909,94 |
| Sessa Aurunca | 20.209 | 0,260906433 | 5.272,66 |
| Sparanise | 7.199 | 0,260906433 | 1.878,27 |
| Succivo | 8.722 | 0,260906433 | 2.275,63 |
| Teano | 11.289 | 0,260906433 | 2.945,37 |
| Teverola | 14.743 | 0,260906433 | 3.846,54 |
| Tora e Piccilli | 767 | 0,260906433 | 200,12 |
| Trentola-Ducenta | 20.331 | 0,260906433 | 5.304,49 |
| Vairano Patenora | 6.327 | 0,260906433 | 1.650,76 |
| Valle Agricola | 751 | 0,260906433 | 195,94 |
| Valle di Maddaloni | 2.638 | 0,260906433 | 688,27 |
| Villa di Briano | 7.338 | 0,260906433 | 1.914,53 |
| Villa Literno | 12.437 | 0,260906433 | 3.244,89 |
| Vitulazio | 7.646 | 0,260906433 | 1.994,89 |
| Totale Abitanti | 903.663 | 0,260906433 | 235.771,49 |

**Viste** le esperienze maturate dalla Società nel segmento funzionale del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti relativo al trattamento intermedio del rifiuto indifferenziato prodotto dai Comuni dell’ATO Caserta (gestione dell’impianto TMB di Santa Maria Capua Vetere), oltre alla gestione delle discariche cc.dd. post mortem e dei siti di stoccaggio, nonché dell’intero sistema impiantistico pubblico per la gestione dei rifiuti a servizio dell’ATO Caserta nel ramo di attività concernente lo sviluppo economico e sociale;

**Considerato che:**

- ai sensi delle direttive comunitarie nn. 2014/23/UE e 2014/24/UE, nonché del D. lgs. n. 50/2016 e del D. lgs. n. 175/2016, ogni Amministrazione servita deve poter esercitare sulla società affidataria un «controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi» (c.d. Controllo Analogo);

- in particolare, le Amministrazioni affidanti devono esercitare congiuntamente un'influenza determinante ed un costante controllo sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica affidataria;

- che la persona giuridica controllata non deve perseguire interessi contrari a quelli delle Amministrazioni aggiudicatrici controllanti;

- che il Controllo Analogo si intende come indirizzo e controllo gestionale e finanziario sulla Società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica;

- che la condizione di cui sopra si verifica qualora siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall'art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, e, nello specifico, se:

**a.** gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o Enti aggiudicatari partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o Enti aggiudicatari partecipanti;

**b.** tali amministrazioni aggiudicatrici o Enti aggiudicatari sono in grado di esercitare congiuntamente un 'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

**c.**la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli Enti aggiudicatari controllanti;

- che ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c), del D. lgs. n. 17512016, «i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 234l -bis, primo comma, del codice civile»;

- che gli Enti Soci concordano sulla necessità di dare piena attuazione al rapporto giuridico in house providing con la Società (il quale è teso allo svolgimento di attività strettamente necessarie per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali), nonché intendono disciplinare di comune accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, l'esercizio congiunto dei rispettivi poteri di indirizzo e di controllo sulla Società;

• che l'art. 22 dello Statuto della Società prevede che gli Enti locali Soci sottoscrivano un apposito Patto Parasociale con cui disciplinare l'esercizio congiunto sulla Società delle funzioni di indirizzo e controllo in modo analogo a quello esercitato suoi propri servizi;

• che i presenti Patti Parasociali, contenenti le regole per l'esercizio del Controllo Analogo Congiunto, presuppongono la partecipazione attiva e sistematica di tutti gli Enti Soci.

Tutto quanto premesso (e individuato nel seguito come le "Premesse"), tra i Soci indicati in Epigrafe

***SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

**Sez. I - Disposizioni generali**

**Articolo 1- Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti Patti Parasociali. Esse hanno determinato il consenso dei Soci e, pertanto, rappresentano un utile riferimento per l'interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dei Soci ivi manifestata.

**Articolo 2 - Oggetto e Finalità**

1. I presenti Patti Parasociali hanno per oggetto la disciplina dei rapporti tra gli Enti Soci ai fini dell'esercizio coordinato del Controllo Analogo Congiunto sulla Società GISEC S.P.A.;

2. Nei rapporti tra i Soci, la disciplina qui contenuta prevale su quella prevista dallo Statuto rafforzando, in tale maniera, il Controllo Analogo Congiunto dei Soci di GISEC S.P.A, la quale opera secondo il modello "in house providing'', in conformità a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione Europea e dall'Ordinamento interno e, nello specifico, dagli artt. 16 del D. lgs. n. 175/2016 e 5 del D. lgs. n. 50/2016;

3. In caso di incertezze interpretative, le previsioni dello Statuto devono essere interpretate in modo tale da non essere in contrasto con quanto previsto nei presenti Patti;

4. I Soci prendono atto e si impegnano a dare attuazione agli obblighi reciproci nascenti dallo Statuto e dal presente Patto Parasociale;

5. I Soci si impegnano ad informare la Società del presente Patto Parasociale e di eventuali successivi aggiornamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello Statuto.

**Articolo 3 - Controllo Analogo**

1. La funzione di Controllo Analogo dei Soci sulla Società è intesa come esercizio di poteri di indirizzo e controllo, analoghi a quelli svolti istituzionalmente sull'attività dei propri uffici, ed assume carattere di direzione, coordinamento e supervisione.

2. La Società collabora attraverso i propri Organi ai fini dell'attività di indirizzo e controllo.

3. Nello specifico, gli Enti Soci esercitano tali funzioni mediante:

a. la definizione delle strategie e l'assegnazione degli obiettivi e delle finalità di breve e medio periodo che la Società deve perseguire;

b. la verifica della loro attuazione e della loro strumentalità rispetto alla missione dei Soci;

c. l'individuazione e la verifica dei corretti comportamenti degli Organi della Società, i quali devono essere improntati a criteri di collaborazione e di trasparenza nei confronti degli Enti Soci;

d. la verifica che la gestione della Società sia improntata a criteri di efficacia ed efficienza.

**Articolo 4 -Fasi del Controllo Analogo**

1. Il Controllo Analogo è attuato dai Soci attraverso un'analisi preventiva, contestuale e successiva degli obiettivi affidati alla Società e della loro realizzazione e congruenza e di una valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti, come di seguito descritte:

a. il controllo preventivo è esercitato tramite la definizione di indirizzi ed obiettivi attraverso:

(i) l'approvazione degli atti di programmazione generale della società e di indirizzo in ordine alle strategie di sviluppo dei servizi individuate dai Soci secondo quanto previsto all'art. 14 dello Statuto;

(ii) l'autorizzazione degli atti fondamentali di gestione della Società e degli atti relativi alla gestione straordinaria della stessa, e, in generale, attraverso l'approvazione delle delibere assembleari che in qualsiasi modo attengano a materie eccedenti l'ordinaria amministrazione della Società.

b. Il controllo contestuale è esercitato tramite il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi, definiti nella fase preventiva, e l'andamento della gestione. Tale controllo è esercitato attraverso:

(i) la possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società;

(ii) la facoltà di richiedere alla Società ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario al fine dell'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo;

c. il controllo successivo è esercitato attraverso l'analisi dei risultati conseguiti, con l'approvazione del bilancio di esercizio corredato degli allegati obbligatori, ivi inclusi la relazione sul governo societario prevista dall'art. 6, comma 4 del D. Lgs. 175/20.16 ed il report riportante il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi della Società, con evidenza dello scostamento rispetto ai documenti programmatici approvati.

**Sez. II -Il Comitato di controllo analogo congiunto**

**Articolo 5 - Natura e fondamento**

1. È istituito il "Comitato di controllo analogo congiunto" (di seguito denominato "Comitato") per l'esercizio del Controllo Analogo Congiunto sulla stessa, secondo le regole qui definite. Le sue competenze sono indicate al successivo art. 7 e nel vigente Statuto societario.

2. Il Comitato di controllo analogo congiunto rappresenta uno strumento di partecipazione attiva di tutti i Soci alla Società, di indirizzo e di controllo congiunto sulla stessa, ed è sede di informazione, consultazione, valutazione e verifica della gestione e amministrazione della Società, fermo restando le competenze proprie degli organi societari.

3. Ciascun Socio può richiedere ed ottenere dalla Società, per il tramite del Comitato, ogni elemento, dato, informazione e documento relativi sia all'attività nel suo complesso che all'attività specifica gestita nel territorio di competenza; ogni Ente locale può altresì formulare osservazioni e indicazioni da sottoporre alla valutazione del Comitato.

4. Per quanto non previsto dai presenti Patti Parasociali in ordine al funzionamento ed all'organizzazione del Comitato, si provvederà con eventuale disciplina di autorganizzazione, approvata con i meccanismi previsti al successivo art.8.

**Articolo 6 – Composizione**

I. Il Comitato è composto da 18 (diciotto)membri in rappresentanza dei 104 Comuni della Provincia di Caserta riportati in premessa.

2. Per l'individuazione dei componenti, i Soci si avvalgono di una rosa di candidati raccolta dalla Società mediante avviso/call rivolto a soggetti facenti parte degli Enti Soci, aventi idonei caratteri e competenze, nei limiti posti dalla normativa vigente.

3. I Soci, riuniti, in presenza o per delega, e divisi ciascuno nelle aree territoriali di riferimento, sono chiamati ad esprimere il proprio rappresentante all'interno del Comitato, individuato in colui che avrà ottenuto il consenso della maggioranza dei Soci componenti il relativo ambito territoriale, in ossequio alla regola per cui un Ente Socio corrisponde ad un voto.

La procedura per la nomina dei componenti del Comitato è approvata a maggioranza nell’Assemblea dei Soci.

4. Nel caso in cui non sia possibile nominare uno o più componenti del Comitato, per ogni singolo ambito interessato si procederà con una o più votazioni successive, sempre nel rispetto delle modalità e maggioranze di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Con la sottoscrizione del presente Patto, i Soci si impegnano a riconoscere i soggetti così nominati come loro rappresentanti nel Comitato e nei confronti degli Organi della Società.

6. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno 10 (dieci) dei diciotto membri nominati.

7. I componenti del Comitato eleggono al proprio interno un Presidente e un Vicepresidente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

8. In caso di assenza, le funzioni del Presidente sono assunte dal Vicepresidente. Possono essere deliberate forme di turnazione delle cariche di Presidente e Vicepresidente.

9. Il Comitato dura in carica 3 (tre) anni ed è rinnovabile una sola volta.

10. Non può far parte del Comitato chi si trova in lite con la Società, nonché i Soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti di imprese esercenti attività concorrenti o comunque affini a quelle realizzate dalla Società.

11. Costituisce causa di decadenza l'assenza, senza giustificato motivo, a 3 (tre) riunioni consecutive del Comitato.

12. Il Comitato svolge la sua attività senza oneri economici.

**Articolo 7 – Poteri**

1. Il Comitato controlla e dà gli indirizzi agli Organi Societari nei termini specificati nel presente Patto ed all'interno dello Statuto societario.

2. Il Comitato è preposto a verificare che la Società operi coerentemente e si conformi sia agli indirizzi ed alle direttive gestionali impartite congiuntamente, ed in qualsiasi forma, dagli Enti Soci, sia ai principi e presupposti del modello in house providing, garantendo al contempo un costante controllo sulla Società da parte degli stessi Soci.

3. Il Comitato interviene attivamente nelle tre fasi di esercizio del Controllo Analogo Congiunto dando indirizzi e definendo obiettivi operativi nella fase di controllo preventivo e svolgendo le verifiche ed orientando l'attività nell'ambito dell'esercizio del controllo concomitante e consuntivo.

4. Le decisioni assunte dal Comitato sono valide se adottate a maggioranza dei nominati.

5. Al Comitato spetta la disamina preventiva di tutte le deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, sulle quali esprime, per quanto di competenza, pareri, ove previsto vincolanti, prima della convocazione. Compete all'Organo Amministrativo rendere disponibile ai componenti del Comitato l'avviso di convocazione dell'Assemblea della Società, completo degli allegati attinenti gli argomenti all'ordine del giorno. È compito del Presidente del Comitato segnalare all'Organo Amministrativo della Società l'esigenza di disporre di un maggior termine istruttorio rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea per formulare il parere di competenza. Il Comitato può inoltre esprimere pareri, indirizzi e raccomandazioni all'Organo Amministrativo per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

6. Il Comitato collabora con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, cui spetta l'elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nella traduzione degli obiettivi strategici in materia fissati dagli Enti Soci.

7. Il Comitato, nei limiti delle sue competenze, effettua la supervisione degli atti programmatori e dei principali atti di gestione della Società. Risultano soggetti a preventivo parere vincolante del Comitato, ove adottati, i seguenti atti e le loro eventuali modificazioni I integrazioni:

a. indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della Società;

b. programma pluriennale dell'attività societaria;

c. programma annuale dell'attività societaria;

d. bilancio di previsione;

e. bilancio consuntivo dell'esercizio;

f. relazione sul governo societario e programma di rischio di crisi aziendale;

g. modifica dello Statuto;

h. eventuale piano di risanamento;

i. determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

8. Il Comitato può esprimere anche parere non vincolante su ogni altra decisione sottoposta al suo esame.

9. Per il proprio funzionamento il Comitato si avvale della collaborazione degli Organi della Società.

1O. Le indicazioni del Comitato devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli Organi della Società. Ove questi ultimi deliberino in senso difforme dal suddetto Comitato, dovranno specificatamente motivare le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per l'attuazione dello scopo sociale, restando impregiudicato l'esercizio della facoltà statutarie in tema di revoca.

**Articolo 8 - Riunioni e funzionamento**

1. Il Comitato è convocato dal Presidente e si riunisce, di norma, presso la sede della società, ovvero presso altro luogo indicato nella convocazione, purché ubicato entro il territorio di uno degli Enti Soci.

2. Il Comitato effettua almeno 3 riunioni l'anno. A tali riunioni può invitare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché gli Amministratori della Società.

3. Possono partecipare, su invito del Presidente del Comitato, anche altri Organi quali, ad esempio, quelli di controllo, nonché soggetti esperti nelle materie iscritte all'ordine del giorno.

4. Possono richiedere di partecipare alle riunioni del Comitato i membri dell'Organo di Controllo.

5. Il Presidente può convocare il Comitato quando lo ritenga opportuno, ovvero nell'ipotesi in cui uno o più Soci, rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale, lo richiedano.

6. Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate. Di esse verrà tenuto apposito registro presso la sede di GISEC S.p.A.

7. Le riunioni del Comitato sono convocate mediante avvisi di posta elettronica certificata (PEC)/raccomandata A/R, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni e con l'indicazione degli argomenti del giorno, nonché delle modalità di svolgimento (in sede ovvero a distanza tramite Skype o altri mezzi di videoconferenza e audioconferenza.

8. Le riunioni possono essere validamente tenute in audioconferenza o videoconferenza, purché risultino garantiti:

a. Il rispetto del metodo collegiale, nonché dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti;

b. L'identificazione da parte del Presidente delle persone legittimate a partecipare;

c. La possibilità per il Presidente di verificare il regolare svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;

d. La facoltà per il soggetto verbalizzante di percepire in maniera adeguata gli eventi oggetto di verbalizzazione;

e. La possibilità per tutti i partecipanti di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di prendere parte alla votazione;

f. La facoltà, sempre per i partecipanti, di visionare e di condividere la documentazione.

9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue attività, dovrà rapportarsi · con gli Enti Soci, recependone gli indirizzi, e rendicontando sulle risultanze dei controlli effettuati o delle richieste avanzate dagli stessi Enti. Il Comitato informerà inoltre i Soci circa eventuali scostamenti rilevati nell'ambito della sua attività, decisioni incoerenti degli Organi. Societari rispetto agli interessi ed indirizzi adottati, ovvero necessità di variazione di indirizzi I obiettivi precedentemente definiti.

1O. Nei casi di grave irregolarità o persistente contrasto con gli indirizzi dati dagli Enti Soci, ovvero in conseguenza di azioni compiute in pregiudizio degli interessi di uno o più Enti Soci rappresentati, l'intero Comitato, ovvero ogni suo singolo membro, può essere revocato dalla maggioranza dei componenti l'ambito territoriale corrispondente; in tal caso si procede alla sua ricostruzione secondo il meccanismo previsto all'art. 6 comma 3 dei presenti Patti.

**Sez. III -Modalità di esercizio del Controllo Analogo Congiunto**

**Articolo 9 - Modalità di esercizio del Controllo Analogo**

1. Le attività della Società GISEC S.p.A. saranno oggetto di impulso e di controllo da parte dei Soci sulla base di quanto previsto:

a. dallo Statuto;

b. dai Patti Parasociali;

c. dalla normativa vigente in materia di Società in house;

2. Come evidenziato all'art. 4, il Controllo Analogo Congiunto viene esercitato, in via generale, in tre fasi distinte:

a. Controllo preventivo - indirizzi e obiettivi programmatici;

b. Controllo contestuale - monitoraggio periodico sull'andamento della gestione;

c. Controllo successivo - verifica dei risultati raggiunti.

**Articolo 10 - Controllo preventivo**

1. Il controllo preventivo è esercitato da parte degli Enti Soci attraverso la definizione di indirizzi ed obiettivi tramite l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci dei documenti programmatici e degli atti fondamentali di gestione della Società, ai sensi degli artt. 14 e 24 dello Statuto e dell'art. 7 dei presenti Patti Parasociali, oggetto, per quanto di competenza, di preventivo parere vincolante del Comitato d'indirizzo e di controllo analogo. ,

2. Il controllo preventivo si concretizza, in particolare, nell'individuazione, ed assegnazione ad inizio anno degli obiettivi strategici ed operativi che GISEC S.p.A. sarà tenuta a raggiungere. Gli obiettivi strategici avranno un orizzonte temporale pluriennale (normalmente triennale), mentre gli obiettivi operativi avranno un orizzonte annuale. Gli obiettivi potranno avere anche natura economico-finanziaria. Gli obiettivi operativi potranno essere variati in corso d'anno. Gli obiettivi strategici saranno aggiornati di anno in anno.

3. In tal senso gli Enti Soci possono definire gli obiettivi strategici ed operativi da perseguire con: “l’in house providing " all'interno dei propri documenti di programmazione strategica ed economico-finanziaria, anche attraverso l'utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi.

**Articolo 11- Controllo contestuale**

1. Il controllo contestuale si esplica attraverso il monitoraggio. sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi, formalizzati nel programma pluriennale dell'attività societaria, nel programma annuale e nel bilancio di previsione in ordine all'efficienza, efficacia ed economicità dell'andamento della gestione.

2. Al fine del controllo contestuale, la Società informa il Comitato ed elabora relazioni periodiche a cadenza semestrale nelle quali illustrare lo stato di attuazione degli obiettivi fissati.

Nello specifico, la Società predispone, entro i termini previsti all'art. 193 del TUEL per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre d'esercizio, che dia anche conto dell'andamento della gestione e dello stato di attuazione degli obiettivi, la quale viene esaminata dal Comitato al fine di valutare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.

3. Il Comitato può indicare, in caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, le azioni necessarie da intraprendere a cui l'Organo Amministrativo della Società deve attenersi.

4. Il controllo contestuale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi e sull'andamento della gestione si esplica altresì tutte le volte che si renda necessario sulla base delle comunicazioni e segnalazioni formulate dagli Organi Societari.

**Articolo 12 - Controllo successivo**

1. In fase di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea dei Soci, il Comitato prende preventivamente atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte della Società esprimendo parere vincolante nel merito.

2. Il controllo successivo si esplica attraverso la comparazione tra i parametri operativi riferiti all'ultimo esercizio di bilancio e la capacità della Società di perseguire gli equilibri economici, patrimoniali e finanziari.

3. Per consentire l'attuazione del controllo, unitamente al bilancio d'esercizio, la Società predispone report corredato di tutti gli elementi utili a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi programmati dalla Società con evidenza dello scostamento rispetto ai documenti programmatici approvati.

4. Altresì, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del D.lgs. 175/2016, la Società è tenuta a predisporre e pubblicare annualmente, contestualmente al bilancio d'esercizio, una relazione sul governo societario comprensiva del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale.

5. Sulla base dei risultati raggiunti, il Comitato può fornire indicazioni sulla rimodulazione degli obiettivi della programmazione, che saranno successivamente assunti dall'Assemblea dei Soci.

**Articolo 13 - Controlli ispettivi**

1. Il Comitato d'indirizzo e di controllo analogo svolge attività di controllo ispettivo che si realizza attraverso un sistema informativo periodico attivato con l'Organo Amministrativo della Società, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione circa il perseguimento degli scopi sociali.

2. Le previste attività di controllo saranno effettuate con la massima collaborazione e trasparenza degli Organi della Società.

**Sez. IV - Nomina componenti organi societari**

**Articolo 14 - Nomina organo amministrativo**

1. La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 24 dello Statuto.

2. La nomina dell'organo amministrativo spetta all'Assemblea dei Soci a valere su una rosa di candidati individuati previa pubblicazione di Avviso a cui possono partecipare i soggetti in possesso di idonee competenze e titoli, nel rispetto della normativa vigente.

3. La pubblicazione dell'Avviso e l'espletamento della relativa procedura sono a carico della società, previa acquisizione di parere vincolante da parte del Comitato sui requisiti di partecipazione.

4. Sulla base dell'elenco dei candidati ammessi predisposto dalla società, il Comitato forma, a maggioranza dei propri componenti, la lista con uno o più amministratori da proporre in Assemblea dei soci.

**Articolo 15 -Nomina organi di controllo**

1. Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano, per quanto compatibili, anche alla nomina degli organi di controllo di cui all'art. 32 dello Statuto.

**Sez. V - Disposizioni finali**

**Articolo 16 -Informazioni e richiesta di collaborazione**

1. Gli Organi amministrativi della 'società sono tenuti a conformarsi agli indirizzi strategici ed operativi impartiti dagli Enti Soci, attraverso il Comitato, e ad uniformarsi alle direttive gestionali ed ai rilievi formulati, assicurandone il tempestivo adempimento.

2. La Società mette a disposizione i documenti e i dati necessari ed offre la collaborazione funzionale al compimento di un'efficace verifica. La Società, anche al fine di rendere effettivo il Controllo Analogo dei Soci, dovrà consentire al Comitato l'esercizio di poteri ispettivi e garantire l'accesso a documenti e informazioni connessi al rispetto di tutti i vincoli operativi derivanti dalla natura di Società a totale controllo pubblico quali, a titolo esemplificativo, procedure di acquisto di beni e servizi, procedure di reclutamento del personale, adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione, nonché a fornire, tra le altre, le seguenti informative richieste dagli stessi:

- trasmissione preventiva delle convocazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'ordine del giorno e della documentazione ivi discussa;

- trasmissione preventiva delle convocazioni delle Assemblee dei Soci, dell'ordine del giorno e della documentazione ivi discussa, con potere propositivo dei Soci per il tramite del Comitato in merito a specifici argomenti da inserire;

- trasmissione dei verbali delle Assemblee dei Soci;

- trasmissione del bilancio corredato dalle relazioni degli Organi di Amministrazione e Controllo e dal verbale di approvazione dell'Assemblea;

- trasmissione dei piani, dei programmi di attività e dei bilanci (con relativi allegati);

- trasmissione del report semestrale;

- fornitura di notizie, informazioni, atti e ogni altro documento relativo alle proprie attività.

3. La trasmissione dei dati di cui al presente articolo nonché agli articoli precedenti deve tenere conto delle tecnologie informatiche finalizzate alla riduzione dei flussi documentali cartacei e alla velocizzazione e semplificazione dello scambio di dati, documenti ed informazioni.

**Articolo 17 - Durata e modificazioni**

1. Gli Enti Soci danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascuno di essi nelle forme e secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti interni.

2. I presenti Patti Parasociali, in deroga all'art. 2341-bis, co. 1, del codice civile, hanno durata pari a 1O anni, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione. Da tale data il Patto è efficace nei confronti dei singoli Soci diretti sottoscrittori.

3. È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo se risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti.

4. I presenti Patti Parasociali perderanno efficacia in caso di scioglimento della Società. Gli stessi perderanno altresì efficacia nei confronti dell'Ente sottoscrittore che perderà, per qualsiasi motivo, la qualità di Socio.

5. Qualsiasi modificazione o variazione ai presenti Patti Parasociali è valida e vincolante solo se risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti.

**Articolo 18 - Sottoscrizione del Patto**

1. I presenti Patti Parasociali si intendono ad adesione progressiva, nel senso che i sottoscrittori espressamente danno atto e consentono che la partecipazione ai medesimi da parte di altri Enti, che non hanno partecipato alla sottoscrizione iniziale, potrà avvenire successivamente.

2. L'adesione successiva comporta l'approvazione dei Patti Parasociali così come formulati nel presente testo, senza modificazione alcuna, da parte dei componenti degli Organi del nuovo Ente e la trasmissione delle deliberazioni di autorizzazione del testo dei presenti Patti Parasociali, debitamente sottoscritti, agli altri Enti sottoscrittori e al Presidente del Comitato, che aggiorna l'elenco degli Enti sottoscrittori.

**Articolo 19 - Disposizioni varie**

1. I Soci si impegnano a porre in essere tutti gli atti e comportamenti necessari all'esecuzione dei presenti Patti Parasociali, ispirandosi a buona fede e leale collaborazione.

2. Qualora una clausola o parte di clausola dei Patti Parasociali fosse nulla, annullabile o inefficace, le altre disposizioni rimarranno valide e vincolanti per le Parti.

3. I Soci si impegnano secondo buona fede a sostituire la clausola invalida con altra che, per quanto possibile, consenta di raggiungere legittimamente gli obiettivi perseguiti, mantenendo l'equilibrio complessivo delle pattuizioni.

4. I Soci si impegnano a monitorare costantemente l'attualità e la coerenza delle disposizioni contenute nei presenti Patti Parasociali con il quadro normativo vigente e a segnalare tempestivamente al Comitato eventuali criticità che dovessero rilevare.

**Articolo 20 - Norma in materia di registrazione e pubblicità**

1. I presenti Patti Parasociali sono soggetti a registrazione in termine fisso e ad imposta fissa a norma dell'art. 11, tariffa I, del D.P.R. 131/1986.

2. Fino a quando la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio i presenti Patti Parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro delle Imprese.

**Articolo 21 - Foro esclusivo**

1. Per ogni controversia relativa alla validità, all'efficacia all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione dei presenti Patti Parasociali ovvero connessa o comunque dipendente dal presente si rinvia alla clausola compromissoria di cui all'art.38 della Statuto.

**Articolo 22 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nei Patti Parasociali e nello Statuto, si applica quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Letto, approvato, sottoscritto

**Sindaco Comune di xxxxxxxxxxxxxx data firma Sindaco Comune di xxxxxxxxxxxxxx data firma Sindaco Comune di xxxxxxxxxxxxxx data firma Sindaco Comune di xxxxxxxxxxxxxx data firma Sindaco Comune di xxxxxxxxxxxxxx data firma**

17